



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° dicembre 2016 – Commissione / Lussemburgo

(causa C-152/16)¹

«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 1071/2009 – Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada – Articolo 16, paragrafi 1 e 5 – Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada – Omessa interconnessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri»

1. *Ricorso per inadempimento – Decisione di prosecuzione o di rinuncia a un ricorso dinanzi alla Corte – Competenza esclusiva della Commissione*

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 16)

2. *Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato*

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 20)

3. *Stati membri – Obblighi risultanti dal diritto dell'Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità*

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 21)

4. *Trasporti – Trasporti su strada – Regolamento n. 1071/2009 – Norme comuni relative alle condizioni per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada – Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada – Omessa creazione di tale registro e interconnessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri – Inadempimento*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1071/2009, art. 16, §§ 1 e 5)

¹ GU C 191 del 30.5.2016.

(v. punto 22 e dispositivo)

Dispositivo

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di istituire un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada pienamente conforme e interconnesso con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.